

RAMPOLDI: Nomina a sottotenente di milizia territoriale (artiglieria e genio) . . . . .	Pag. 8457
RUBINI: Sussidi ai parenti dei richiamati . . . . .	8457
SIPARI: Danneggiati dal terremoto inabili al lavoro . . . . .	8457
— Provvedimenti per eventuali terremoti . . . . .	8458
VIGNA: Ricorsi circa la concessione dei sussidi militari . . . . .	8453
— Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati . . . . .	8458

**Albanese.** — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « In seguito alla mancata risposta scritta ad altra interrogazione del dicembre 1914, per sapere se intenda di comunicare alla Camera i documenti dai quali risulti in modo chiaro quanti furono i proventi annuali dei centesimi addizionali fino al 30 giugno 1914 e come furono distribuiti fra le provincie e i comuni e per le opere fatte a cura dello Stato sul fondo medesimo ».

**RISPOSTA.** — « In seguito a precedente interrogazione degli onorevoli Albanese e Toscano, si provvide subito a che gli elementi relativi alla gestione dell'addizionale, iscritti nel bilancio di questo Ministero, fossero preparati al più presto ed inviati al Ministero del tesoro che ne avrebbe curata la trasmissione alla Camera.

« Per fare ciò occorre tempo e personale, trattandosi di riassumere la contabilità di centinaia di assegnazioni autorizzate durante cinque anni e mezzo a favore di due provincie, 238 comuni e di varie istituzioni di beneficenza. Ma il lavoro fu dovuto sospendere una prima volta a causa del terremoto del 13 gennaio ultimo scorso, onde provvedere a nuovi ed urgenti servizi dipendenti dal terremoto medesimo, ed una seconda volta in seguito al richiamo di parte del personale del Ministero alle armi.

« Si assicura ad ogni modo l'onorevole interrogante che il detto lavoro, già ripreso, è quasi compiuto e che fra giorni sarà comunicato al Ministero del tesoro per lo adempimento di cui sopra.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CELESIA ».

**Albanese.** — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se ai fini della sostituzione cogli assistenti, di cui negli articoli 14 e 31 della legge 22 maggio 1913, n. 468, non debba considerarsi temporanea l'assenza del titolare della farmacia chiamato in servizio militare ».

**RISPOSTA.** — « Il Ministero ha avuto più volte occasione di rilevare che non può sconoscersi il carattere temporaneo della sostituzione dei farmacisti diplomati con assistenti farmacisti, e ciò pel combinato disposto degli articoli 14 e 31 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e 61 del relativo regolamento.

« Ritenuto così che gli assistenti farmacisti non abbiano la facoltà di sostituire senza limite alcuno i farmacisti titolari, il Ministero ha considerato, d'altra parte, che non riesce possibile determinare con unico rigoroso criterio la portata della temporaneità della detta sostituzione.

« Resta, quindi, demandato al discrezionale apprezzamento dei prefetti con riguardo alle particolari circostanze, il decidere nei singoli casi, e così pure in quello della chiamata alle armi dei farmacisti, in quali limiti sia ammissibile la temporanea sostituzione di questi con assistenti farmacisti muniti del certificato di cui alle suaccennate disposizioni di legge.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CELESIA ».

**Balsano.** — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere quali ragioni si oppongano perchè i militari forniti del titolo sufficiente per aspirare al plotone allievi ufficiali e che si trovano nella zona di guerra, debbano essere esclusi dal diritto di conseguire quello stesso grado che altri invece conseguono pur non trovandosi nella zona di guerra ».

**RISPOSTA.** — « Tanto nell'interno del paese per i giovani che ancora non appartengono alle unità mobilitate, quanto nella zona di guerra per i militari appartenenti ai corpi mobilitati, si svolgono parallelamente corsi per aspiranti ufficiali di complemento. I corsi che si attuano nell'interno del paese sono svolti alla scuola e all'Accademia militare e presso i depositi dei reggimenti; invece i corsi che si attuano nella zona di guerra sono svolti, per disposizione del Comando supremo, presso gli stessi corpi mobilitati.

« Ne segue che il fatto di trovarsi in zona di guerra non esclude il militare dalla possibilità di ottenere la nomina ad ufficiale. Anzi, poichè nelle ammissioni ai corsi che si fanno presso i reggimenti mobilitati si tiene conto delle attitudini personali già dimostrate dagli aspiranti nel servizio di campagna già prestato, avviene che in zona di guerra frequentino i corsi